

per la custodia, sicurezza ed ordine del campo, con 10 ducati il mese di provvigione, oltre la paga, per ogni ufficiale.

(*) Le negoziazioni per la conclusione di questa condotta, furono chiuse verso la metà del Febbraio 1412, come appare dal vol. IV delle Deliberazioni segrete del Senato.

149. — 1412, ind. V, Marzo 3. — c. 118. — Condizioni della condotta di Francesco degli Orsini principe romano ai servigi della veneta Signoria, qual capitano di 200 lance per 4 mesi dal giorno della mostra da farsi in Mestre; stipulate in Bologna da Nicolò de Marra e Luigi da Minervino cancelliere d'esso Orsini procuratori dello stesso, con commissari veneti il 26 Febbraio, atti Iacopo del fu Pietro del fu Bicino (?) not. del comune di Bologna.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. Atti Gasparino de' Mani.

150. — (1412), ind. V, Marzo 13. — c. 122. — Carlo Malatesta signore di Rimini al doge. Ad istanza di Ruggiero de' Ranieri condotto ai servigi di Venezia, guarentisce che quest' ultimo si presenterà alla Signoria veneta com' è costume dei condottieri (v. n. 151).

151. — 1412, ind. V, Marzo 17. — c. 121. — Condizioni della condotta di Ruggero de' Ranieri da Perugia ai servigi della veneta Signoria, per 4 mesi, qual capitano di 200 lance da arruolarsi in Padova, stipulate nel castello di Montenuovo nella Marca di Ancona il 3 Febbraio, da commissari veneti con Pietro di Paolo da Perugia procuratore del Ranieri, atti Monaldo del fu Pietro Monaldi not. imp. e cancelliere del detto signore (v. n. 150 e 159).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Atti Davide di Iacopo.

152. — 1412, ind. V, Maggio 2. — c. 124. — Tristano di Savorgnano del fu cav. Federico, dichiara di avere ricevuto dalla veneta Signoria ducati 750 d'oro per la sua provvisione d'un anno e mezzo, più duc. 1000 a titolo di prestito, che promette restituire ad ogni richiesta. Promette inoltre, per sè e successori: di essere sempre con tutti i suoi possedimenti presenti e futuri amico devoto e fedel servitore della Signoria predetta, ed inimico di Sigismondo re di Ungheria e dei suoi fautori qualunque volta quel sovrano o i suoi successori movessero guerra a Venezia; di dare ricetto, passo e vettovaglie, verso pagamento, ed ogni altro possibil favore nei detti possedimenti alle truppe veneziane; si opporrà con ogni sua forza ai nemici della Signoria. Non sarà tenuto a fare atti ostili contro Federico duca d'Austria, ma non gli darà favore, e starà neutrale, in caso che quel principe movesse guerra a Venezia.

Data in Venezia. — Munita del sigillo del Savorgnano.

153. — (1412), Maggio 11. — c. 176 (175). — Bolla piccola di papa Giovanni XXIII a Bartolammeo primicerio della chiesa di S. Marco. Concede a questo ed ai suoi successori, oltre l'uso delle insegne vescovili già accordatogli nelle funzioni in detta chiesa, di poter dare al popolo, dopo la messa ed altri divini uffizi, la so-